



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA

SEZIONE LAVORO

La Corte d'Appello, nella persona dei consiglieri
Carlo Coco
Marcella Angelini
Roberto Pascarelli
ha pronunciato la seguente

Presidente
Consigliere relatore
Consigliere

SENTENZA

nella causa di II grado iscritta al n. 388/2022 RGA promossa da:

STA S.R.L. (C.F. 02663001200), con il patrocinio dell'avv. Gianluca SPOLVERATO,
dell'avv. Francesca MARCHESAN e dell'avv. Elisa PAVANELLO - domiciliazione
telematica

appellante

contro

INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (C.F. 80078750587), con
il patrocinio degli avvocati Renato VESTINI, Antonello LAMANNA, Roberta LEZZI,
Maria Giuseppina LUPOLI; Anna Paola CIARELLI, Oreste MANZI - domiciliazione
telematica

appellato

*posta in decisione all'udienza collegiale del 2/3/2023
viste le conclusioni dalle medesime parti rassegnate e come in atti;
udita la relazione della causa fatta dal Consigliere dott. Marcella Angelini;
esaminati gli atti e i documenti di causa,*

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Come correttamente riassunto nella sentenza qui appellata, "parte ricorrente chiede accertarsi l'insussistenza dell'obbligo di pagare le somme che l'I.N.P.S. ha richiesto mediante decreto ingiuntivo, in ragione della sua qualità di obbligata ex art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276/2003 in relazione al debitore principale Anna Avallone, inadempiente agli obblighi contributivi in relazione al dipendente Torregrosso Carmelo (nonostante l'invio di a.v.a. divenuto definitivo).

L'opponente eccepisce:

SENTENZA N. 118/2023
Depositata il - 7 MAR. 2023
R.G. n. 388/22 Cron. n. 451/23

- a) la nullità del decreto ingiuntivo, emesso per importo superiore a quello richiesto dall'I.N.P.S.;
- b) l'irritualità dell'iniziativa monitoria, dovendo l'I.N.P.S. procedere al recupero di somme con emissione di avviso di addebito;
- c) l'assenza di un rapporto di appalto con la ditta individuale Anna Avallone, essendo intercorso tra le parti un contratto di trasporto e distribuzione merci, in forza del quale la ditta si era obbligata a svolgere, in qualità di vettore, l'attività di trasporto e distribuzione delle merci sia con mezzi propri che con mezzi di terzi, in diverse zone del territorio nazionale, tra cui appunto le zone di Forlì e Provincia;
- d) l'intervenuta decadenza dell'I.N.P.S. dalla possibilità di agire contro l'opponente per maturata decadenza biennale;
- e) l'inintelligibilità dei conteggi e l'infondatezza della pretesa;
- f) il beneficio della preventiva escussione del patrimonio della ditta Avallone."

Il primo giudice ha accolto parzialmente l'opposizione, con riferimento al punto indicato sub a), riscontrando un errore materiale, ritenendo invece, quanto ai restanti punti,

- b) che la normativa di settore legittima strumenti ordinari di riscossione (Cass., 3.7.2014, n. 15208; 23.10.2018, n. 26842)
- c) che il contratto tra la società opponente e quella sottoposta all'accertamento era da qualificare di appalto e non già di trasporto per i molteplici indici menzionati nella motivazione;
- d) che l'operatività della decadenza ex art. 29 cit. era esclusa con riferimento all'INPS nel vigore della norma nel suo testo anteriore e altrettanto deve ritenersi ora, quanto l'Istituto agisce direttamente nei confronti del co-obbligato;
- e) "... che gli ispettori hanno assunto i dati riportati a verbale dal l.u.l. e si sono limitati a prendere atto della mancata applicazione del minimale contributivo di cui all'art. 1 della l. n. 389/1989, non dovendosi tenere conto ad es. delle minori retribuzioni corrisposte per la fruizione di permessi non retribuiti, assenze non retribuite o aspettativa, ed hanno poi preso atto della mancata presentazione delle denunce contributive dal maggio 2015, non vi è motivo per dubitare della correttezza dell'esito dell'accertamento", mentre la società nulla ha specificamente contestato;
- f) la nuova formulazione dell'art. 29 cit. non richiede la preventiva escussione del debitore principale.

Il Tribunale ha poi compensato le spese del grado, per la complessità dei fatti e del quadro normativo di riferimento.

Ha proposto appello la società opponente sulla scorta di due motivi.

Con un **primo motivo**, la società censura l'applicazione del principio di "non contestazione" e dunque la ritenuta insussistenza di una specifica contestazione sulla sussistenza e consistenza del debito contributivo, evidenziando che a pagg. 23

e 24 dell'atto di opposizione aveva contestato la possibilità di comprendere i criteri di quantificazione adottati dall'Istituto; ribadendo in prima udienza, a fronte della costituzione dell'INPS, la *"mancata specificazione della pretesa contributiva azionata"*; *"Più in particolare la Società ha contestato: i) l'indecifrabilità della pretesa contributiva; ii) l'omessa indicazione del numero e dei nominativi dei lavoratori coinvolti, nonché il numero delle giornate non lavorate; iii) l'asserito mancato svolgimento di attività lavorativa e l'effettiva estensione di tale recupero; iv) l'omessa indicazione dei minimali contributivi presi a riferimenti nei conteggi. (cfr. pp. 23-24 ricorso in opposizione)"* (pag. 8 appello).

Con il **secondo motivo**, che del primo costituisce per così dire naturale sviluppo, la ricorrente reitera la doglianza già svolta in primo grado con riferimento alla mancanza di una prova idonea del credito azionato dall'INPS.

Si è ricostituito il contraddittorio con la costituzione dell'Istituto appellato, che ha evidenziato come parte dei temi dedotti in opposizione e respinti in prime cure non abbiano formato oggetto di gravame, con conseguente passaggio in giudicato della decisione *in parte qua*.

Quanto ai motivi di gravame, l'INPS ha dedotto che *"La prova della sussistenza delle violazioni accertate risulta, per come si è più volte evidenziato, dal verbale in atti, nel quale il verbalizzante dà atto di avere visionato il LUL e di avere esaminato la documentazione di lavoro e fiscale messa a disposizione dal consulente dell'azienda."*

Negli allegati allo stesso sono riportate le tabelle per il calcolo delle somme aggiuntive determinate secondo la ipotesi della evasione.

Ora vi è che gli Ispettori verbalizzanti, una volta verificata la inosservanza da parte della Ditta AVALLONE ANNA-datrice di lavoro del Torregrossa del disposto dell'art. 1 l. n. 389/1989, hanno visionato i LUL e la documentazione fiscale e di lavoro dell'azienda, operando la quantificazione della contribuzione che era stata integralmente omessa dalla medesima datrice di lavoro.

Pertanto, non risultano fondati gli avversi rilievi difensivi con i quali la Società appellante si limita a reiterare le difese già svolte in prime cure e correttamente respinte dal primo Giudice, omettendo, quanto al merito dell'accertamento ispettivo e delle violazioni con lo stesso riscontrate e che si sono puntualmente precisate nelle difese INPS, qualsivoglia contestazione in ordine all'oggetto dei rilievi ispettivi.

Detta difesa qui si ribadisce, evidenziando che, contrariamente a quanto ex adverso prospettato e dedotto in modo assolutamente generico, il verbale ispettivo contiene, invece, l'analitica e precisa indicazione di tutte le violazioni rilevate e contestate in sede di accertamento da parte degli Ispettori verbalizzanti, sulla scorta delle quali e in assenza di una reale e specifica contestazione da parte opponente il Giudicante ha potuto trarre conclusivi elementi di giudizio ai fini della presente decisione.

Sul punto, oltre alla giurisprudenza di cui si è dato conto relativa al principio di *"non contestazione"*, che qui si riafferma, giova richiamare una pronuncia della Corte

d'Appello di Torino n. 145/2017, resa in una fattispecie assolutamente sovrapponibile a quella oggetto del presente esame” – richiamando giurisprudenza, anche di legittimità, relativa al valore probatorio dei verbali ispettivi.

La causa è stata istruita con l'acquisizione della documentazione già prodotta dalle parti ed è stata decisa come da infrascritto dispositivo, per i seguenti motivi.

La questione essenziale della controversia - passata in giudicato, tra altre, la statuizione relativa all'inizialmente contestata natura del rapporto tra l'odierna ricorrente e l'impresa destinataria dell'accertamento ispettivo - risiede, come anche in udienza sottolineato dalla Difesa di parte appellante, nella controversa congruità dell'importo richiesto alla società committente per l'asserita insufficienza delle allegazioni e prove dell'Istituto.

Ebbene, la società appellante muove da una lettura formalistica del riparto degli oneri processuali (e, dicasi, pre-processuali) e non tiene conto delle doverose presunzioni di legittimità degli atti amministrativi¹, oltre che di rispondenza al vero fino a querela di falso dei fatti attestati dai pubblici ufficiali (nel caso di specie, dai verbalizzanti).

Se infatti è vero che il verbale ispettivo da cui ha preso le mosse l'iniziativa recuperatoria dell'INPS non conteneva i nominativi dei lavoratori e i dettagli della base di calcolo della contribuzione omessa, parimenti vero è che della situazione di irregolarità, quantificata sulla base dei LUL che i verbalizzanti affermano da loro direttamente visionati, la società qui appellante era edotta dall'aprile del 27/4/2017 (data di notifica della diffida – doc. 2 INPS) e solo nel gennaio 2019 l'Istituto ha depositato il ricorso monitorio relativo alle medesime somme là indicate: bene dunque avrebbe potuto e dovuto la committente verificare, vuoi presso la propria appaltatrice, vuoi presso l'INPS, quanto formava oggetto di contestazione.

Né in sede di opposizione la società ha ritenuto di articolare richieste istruttorie funzionali alla verifica della correttezza dell'accertamento ispettivo, limitandosi a reiterare la ritenuta insufficienza degli elementi sino ad allora offerti dall'Istituto e a formulare una generica riserva di integrazione delle difese all'esito della costituzione della controparte², il che ha legittimato il primo giudice a ritenere sostanzialmente non contestati i fatti posti a fondamento della pretesa creditoria dell'INPS.

¹ la questione, consolidata da tempo, viene affermata incidenter tantum, ex multis, da Cassazione civile sez. III, 21/05/2019, n.13587, Cassazione civile sez. lav., 10/07/2020, n.14811, Cassazione civile sez. III, 07/03/2022, n.7348

² *“In modo articolato e decisivo, seppur nei limiti dettati dal vuoto allegatorio e probatorio di parte opposta, con l'odierna opposizione STA ha contestato la pretesa contributiva azionata dall'INPS, facendo emergere l'infondatezza del verbale di accertamento n. 2016012594 del 11 aprile 2017. In ogni caso, con riferimento alle singole pretese contributive, che si contestano espressamente, considerato che né nel verbale di accertamento, né nel ricorso monitorio sono indicate le motivazioni ed i criteri di calcolo adottati, poiché l'odierna opponente non può veder pregiudicato il proprio diritto di difesa, si chiede sin d'ora termine a difesa per integrare le difese - nel merito e in via istruttoria - all'esito della costituzione della convenuta opposta”* (così a pag. 28 atto di citazione in opposizione)

La sentenza impugnata merita dunque integrale conferma, potendosi se del caso integrarne come sopra la relativa motivazione.

Le spese del grado – liquidate bensì tenendo conto della relativa modestia degli adempimenti processuali – seguono la soccombenza, trattandosi di c.d. “doppia conforme” e non essendo dato di ravvisare ragioni di compensazione neppure secondo i criteri tracciati da Corte Cost. n. 77/2018.

Deve altresì darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per l'applicazione del novellato disposto dell'art. 13^{1-quater}, D.P.R. n. 115/02, ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione

P.q.m.

La Corte d'Appello – sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da STA s.r.l. avverso la sentenza n. 86/2022 del Tribunale di Forlì resa e pubblicata il giorno 9/3/2022, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta,

1. respinge l'appello e per l'effetto
2. conferma l'impugnata sentenza;
3. condanna la società appellante al pagamento delle spese del grado, liquidate in €.2.000,00 per compenso, oltre 15% per spese generali ed oltre IVA e CPA come per legge
4. dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per l'applicazione del novellato disposto dell'art. 13^{1-quater}, D.P.R. n. 115/02, ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione.

Bologna, 2/3/2023

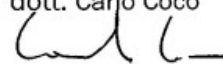
Il Consigliere est.
dott. Maddalena Angelini



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott. Germano Virzi

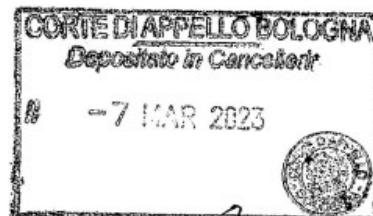


Il Presidente
dott. Carlo Coco



minuta depositata il giorno

3.3.2023



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott. Germano Virzi

